



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE

Decreto con determinazione motivata di conclusione positiva, ex articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale “Sulcis Iglesiente Guspinese” indetta con nota del 28 maggio 2020 con protocollo n. 39238/MATTM e concernente l’approvazione dell’Analisi di rischio contenuta nel documento “Progetto Unico di Bonifica” e relativa al Punto Vendita Q8 6483, S.S. 126 km 33+597 in località Bindua nel Comune di Iglesias. Kuwait Petroleum Italia SpA.

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare gli articoli 14 e segg.;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 18 settembre 2001, n. 468 recante “Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale” che individua il sito “Sulcis Iglesiente Guspinese” come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il decreto Ministeriale del 12 marzo 2003 che ha approvato il perimetro provvisorio del sito di interesse nazionale “Sulcis Iglesiente Guspinese”;

Visto il decreto Ministeriale del 28 ottobre 2016 n. 304 che ha approvato il perimetro definitivo del sito di interesse nazionale “Sulcis Iglesiente Guspinese”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

Visto, in particolare, l’articolo 26 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 che regola la fase transitoria della riorganizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali, delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, dello Sviluppo Economico, degli Affari Esteri e della Cooperazione

✓ Resp. Dir. Dist. L.
Ufficio: RiA_03
Data: 03/08/2020

Internazionale, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019 recante il conferimento al dott. Giuseppe Lo Presti dell'incarico di Direttore della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Vista l'Analisi di rischio contenuta nel documento “Progetto Unico di Bonifica” e relativa al Punto Vendita Q8 6483, S.S. 126 km 33+597 in località Bindua nel Comune di Iglesias, trasmesso, per conto della Kuwait Petroleum Italia SpA, dalla Mares srl con nota del 6 febbraio 2020 con protocollo n. 3, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 7854/MATTM del 7 febbraio 2020, che, per lo specifico modello concettuale, ha evidenziato per la matrice suolo (superficiale e profondo) una concentrazione dei contaminanti presenti nel sito inferiore alle concentrazioni soglia di rischio;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 febbraio 2020 con protocollo n. 14701/MATTM, con la quale si convoca una conferenza di servizi istruttoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, in merito all'Analisi di rischio contenuta nel documento “Progetto Unico di Bonifica”;

Visto il parere della Provincia del Sud Sardegna trasmesso con nota del 30 marzo 2020 con protocollo n. 7660, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 22362/MATTM del 30 marzo 2020;

Visto il parere dell'ISPRA trasmesso con nota del 5 maggio 2020 con protocollo n. 18891, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 31811/MATTM del 5 maggio 2020;

Visto il parere dell'ARPA Sardegna trasmesso con nota del 25 maggio 2020 con protocollo n. 16633, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 38429/MATTM del 26 maggio 2020;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 maggio 2020 con protocollo n. 39238/MATTM con la quale è stata indetta una conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, avente ad oggetto l'approvazione dell'Analisi di rischio contenuta nel documento “Progetto Unico di Bonifica” e relativa al Punto Vendita Q8 6483, S.S. 126 km 33+597 in località Bindua nel Comune di Iglesias;

Vista la nota della Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Iglesias del 6 luglio 2020 con protocollo n. 44754, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 51516/MATTM del 6 luglio 2020;

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15 luglio 2020 con protocollo n. 54638/STA con la quale, al fine di acquisire il “sentito” del proponente e delle Amministrazioni interessate, così come previsto dall'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sono state comunicate le prescrizioni che si intendono riportare nel decreto di approvazione del documento dell'Analisi di rischio contenuta nel documento “Progetto Unico di Bonifica” e relativa al Punto Vendita Q8 6483, S.S. 126 km 33+597 in località Bindua nel Comune di Iglesias;

Tenuto conto che nella nota di indizione della conferenza della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28

maggio 2020 con protocollo n. 39238/MATTM è stato indicato il termine di 15 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

Tenuto conto che nella medesima nota di indizione della conferenza della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 maggio 2020 con protocollo n. 39238/MATTM è stato indicato il termine di 45 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

Considerato che l'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l'Amministrazione ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Considerato che l'articolo 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e l'articolo 37, comma 1, del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 hanno disposto la sospensione del computo dei termini procedurali dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020;

Ritenuto che alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante conferenza dei servizi, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

1. È approvata l'Analisi di rischio contenuta nel documento "Progetto Unico di Bonifica" e relativa al Punto Vendita Q8 6483, S.S. 126 km 33+597 in località Bindua nel Comune di Iglesias, trasmesso, per conto della Kuwait Petroleum Italia SpA, dalla Mares srl con nota del 6 febbraio 2020 con protocollo n. 3, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) il POC deve essere definito dai piezometri PM6 e PM7, ubicati a valle idrogeologica a circa 15 m di distanza dalla proprietà del Punto Vendita;
 - b) il piano di monitoraggio per la verifica del rispetto delle CSC al POC identificato con i PM06 e PM07 deve essere concordato nelle modalità e nelle tempistiche con l'ARPA Sardegna - Dipartimento Sulcis;
 - c) poiché gli esiti dell'Analisi di rischio sono strettamente correlati al modello concettuale rappresentato nella documentazione trasmessa, qualsiasi variazione del modello concettuale deve comportare una rielaborazione dell'Analisi di rischio e una rivalutazione degli esiti;
 - d) eventuali successivi interventi devono tener conto della destinazione urbanistica attuale e futura dell'area.
2. È concluso, relativamente alla matrice "suolo e sottosuolo" il procedimento di bonifica ex articolo 242 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativamente all'area del Punto Vendita Q8 6483, S.S. 126 km 33+597 in località Bindua nel Comune di Iglesias oggetto del documento "Progetto Unico di Bonifica", atteso che l'Analisi di rischio di cui al comma 1 ha

evidenziato nella matrice suolo, per lo specifico modello concettuale, una concentrazione dei contaminanti presenti nel sito inferiore alle concentrazioni soglia di rischio.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal giorno della notifica.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)